



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE

TAR Reggio Calabria, n. 215 dd. 29.4.2024 - Art. 21 *nonies* l. n. 241/1990 - esercizio del potere di autotutela: condizioni rigidamente predeterminate – termine ragionevole necessario – differimento ammesso solo in caso di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento per colpa dell'istante

La sentenza del TAR in argomento chiarisce che, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo stesso: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Tali presupposti impongono in capo alla p.a. un onere di interpretazione rigida e motivata.

Secondo il Giudice, il differimento del termine può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato decidendo a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. sentenza n. 137 del 28 febbraio 2020) *"In applicazione della norma citata, invero, l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un'espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, anche in materia edilizia, sufficiente l'intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata. Al riguardo, sulla base della premessa secondo cui l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, è stato chiarito che l'apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa, la cui violazione ha integrato l'illegittimità dell'atto oggetto del procedimento di autotutela"* (TAR Napoli sez III, sentenza n. 4992 del 3 novembre 2020).

Deve ravvisarsi, pertanto, in concreto da parte dell'amministrazione quella motivazione aggiuntiva, richiesta dal richiamato art. 21 *nonies*, circa le ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto alla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, nonché al bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati, tanto più indispensabile nel caso in cui il lungo lasso di tempo decorso dal rilascio del permesso di costruire, abbia naturalmente ingenerato negli interessati un legittimo affidamento alla regolarità delle procedure poste in essere.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rc&nrg=201900632&nomeFile=202400215_01.html&subDir=Provvedimenti